

D.P.R. 7 aprile 1963, n. 792

(in GU 11 giugno 1963, n. 155)

Norme regolamentari in materia di rapporti informativi per il personale delle carriere direttive e di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato

Art. 1

Il rapporto informativo per il rettore di convitto nazionale è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo per la direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dal provveditore agli studi; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo per il vice rettore di convitto nazionale è compilato dal rettore e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo per la vice direttrice di educandato femminile dello Stato è compilato dalla direttrice e vistato dal provveditore agli studi, il quale esprime le proprie osservazioni; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il rapporto informativo e il giudizio complessivo per il vice rettore aggiunto di convitto nazionale sono formulati dal rettore.

Art. 2

Per l'impiegato appartenente al ruolo organico unico della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal rettore o dalla direttrice, i quali esprimono anche il giudizio complessivo, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica superiore a primo ragioniere economo è formulato dal provveditore agli studi.